COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Piasenti e Ferrarese: Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private. (*Modificata dalla I Commissione del Senato*). (868-B) . . 541

PRESIDENTE 541, 545
CARIGNANI, *Relatore* 541
FERRARESE 544
LUCIFREDI 544
NUMEROSO. 545
MARTINI EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . 545

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (1160) 545

PRESIDENTE 545, 547, 548, 549
TURCHI 546, 547
LUCIFREDI 546, 547, 548
SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* . . 547, 548
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 547, 548
RUSSO CARLO 547, 549
QUINTIERI 548

Votazione segreta:

PRESIDENTE 549

La seduta comincia alle 8,45.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Piasenti e Ferrarese: Assunzione obbligatoria e matenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (868-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese: Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di riferire.

CARIGNANI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che, nella precedente seduta, la discussione di questo disegno di legge fu differita, essendosi ravvisata l'opportunità di conoscere ciò che il Senato aveva opinato intorno alle modifiche presentate dal relatore del Senato all'articolo unico presentato dai colleghi Piasenti e Ferrarese. Io ho qui il resoconto stenografico della discussione svoltasi in Senato.

Invero, essa non ha aggiunto alcunché di notevole a quanto già conoscevamo; comunque, credo che sia opportuno leggerne almeno le parti più interessanti. Per vostra memoria, ricapitolo brevemente le ragioni di questo decreto.

Il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 543, dispose l'assunzione obbligatoria del cinquanta per cento dei reduci, dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, nonché dei rimpatriati civili e militari sfuggiti alla prigionìa, dei deportati dal nemico, delle vedove dei Caduti. Questa disposizione avrebbe dovuto aver valore per due anni. Sottolineo, per maggior chiarezza, che si tratta di impiegati non di ruolo. Nel 1947, essendo venuto a scadere il termine di due anni, si rese inevitabile una proroga al decreto stesso, proroga che fu fissata al 31 dicembre 1949. Poi si ebbe, come al solito, una *vacatio legis*, e non fu presentata in tempo utile una nuova richiesta di proroga. Nel frattempo, i due decreti — quello del 1945 e quello del 1947 — furono presentati per la ratifica. In sede di ratifica, nacquero discussioni, quando sopraggiunse la proposta di legge Piasenti e Ferrarese — del 15 dicembre 1949 — la quale intendeva molto semplicemente prorogare il decreto 5 agosto 1947, numero 844, fino al 31 dicembre 1950. La proposta di legge in questione andò al Senato che, dopo averla ampiamente discussa, data l'importanza della questione, vi apportò alcune modifiche, ed ecco perché è tornata a noi. Difatti, mentre la proposta Piasenti e Ferrarese parlava di proroga pura e semplice, il testo approvato dal Senato reca: « Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951... » (e fin qui va bene) « ...con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 ».

Ora, noi possiamo essere d'accordo col Senato, che ha inteso richiamare in vigore semplicemente un decreto che, essendo scaduto, non poteva essere prorogato. Anche la modifica relativa allo spostamento della proroga dal 31 dicembre 1950 al 31 dicembre 1951 non dovrebbe trovarci dissenzienti, specialmente in considerazione che, in sede di ratifica del decreto n. 135, era stata prospettata l'opportunità, proprio dalla Camera, di una proroga al 1951.

Ma è il nuovo concetto portato dal Senato, al punto in cui dice: « ..con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 135 », che richiede alcune osservazioni. Ecco perché desidero leggervi il resoconto stenografico di quanto è stato detto al Senato, nell'occasione della discussione. Ometto la parte narrativa. Dice il relatore Rizzo: « In ordine a tale proposta di legge devo fare alcuni rilievi. Il primo riguarda il titolo del provvedimento, che non mi pare molto preciso. Infatti, la dizione « per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » sembra adombrare il pericolo che, essendo scaduti i termini fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, l'ulteriore mantenimento in servizio non sia obbligatorio a favore delle persone che hanno usufruito del beneficio. Viceversa, è certo che il termine del 31 dicembre 1949 riguardava l'obbligo delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private, e non voleva essere limitativo della permanenza in servizio di coloro che erano stati assunti.

Pertanto, per maggiore esattezza, proporrei di modificare il titolo del provvedimento nel senso di ritornare alla dizione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 844, e cioè: « Per l'assunzione e il mantenimento obbligatorio in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ». Altro rilievo riguarda l'articolo 1, che è del seguente tenore: « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 5 agosto 1947, n. 844, viene prorogato a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1950 ».

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa data del 31 dicembre 1950 per ricordare che la modifica introdotta dalla Camera in sede di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 844, prorogava l'efficacia del decreto fino al 31 dicembre 1951. Mi sembrerebbe opportuno, quindi, che questo disegno di legge prevedesse lo stesso termine che l'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto di fissare. Per soddisfare, poi, per quanto superfluamente, l'esigenza dei deputati Piasenti e Ferrarese, si potrebbe anche aggiungere: « fermo restando il mantenimento in servizio degli assunti ». Manca, infine, nell'odierno progetto di legge, l'estensione dei beneficî alle vedove, agli orfani e ai mutilati civili per fatti di guerra.

Non vedo la ragione di escludere questi dal godimento dei beneficî, e quindi ritengo

che sia doveroso modificare la dizione del decreto del 1945 secondo il testo proposto dalla Camera dei deputati in sede di ratifica. Con queste osservazioni, che si potrebbero tradurre in emendamenti, propongo alla Commissione l'approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese.

A questo punto interviene l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che nei seguenti termini esprime il suo punto di vista: « Per quanto riguarda la fondamentale perplessità del relatore, ricordo che esiste un decreto legislativo del 2 marzo 1948, n. 135, che estende i beneficî alle categorie di civili. Ritengo, quindi, che si possa sollevare ogni dubbio prospettato dal relatore, adottando un testo per l'articolo 1 del seguente tenore: « L'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, è richiamata in vigore fino al 31 dicembre 1950 ». Mi preme inoltre far rilevare che il decreto n. 135 si intitola: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei beneficî spettanti ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra ». Quindi, il decreto legislativo del 5 agosto 1947, n. 844, modificato dalla Camera dei deputati in sede di ratifica, con un emendamento che non fu accettato dal Senato, viene ad essere superato da questa nuova proposta, in quanto probabilmente chi propose la ratifica con quelle modifiche non tenne appunto presente il decreto legislativo n. 135.

Il decreto legislativo luogotenenziale numero 543, come ha già detto il relatore, fu prorogato con successivo decreto legislativo per altri due anni estendendo però il beneficio a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra. Per questo motivo, il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 644, porta come titolo: « Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, ecc. ». Questa modificazione fu apportata perché, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 453, fu prospettato il dubbio che le disposizioni si applicassero solo agli orfani e alle vedove di quest'ultima guerra e che non avessero valore per le vedove e gli orfani della guerra 1915-18.

Ricordo, a questo proposito, che venne da me una delegazione di vedove della guerra del 1915-18 per chiedermi l'estensione dei beneficî alla loro categoria. Io risposi allora che non vi potevano essere dubbi sul loro diritto a godere di questi beneficî; tuttavia, nel prorogare il decreto legislativo, si ritenne opportuno, per maggiore chiarezza, apportare questa modificazione. Oggi, noi non facciamo che ulteriormente prorogare l'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Per quanto riguarda la formula, penso che qualche autorevole membro della Commissione possa trovarne una più felice, ma, come ripeto, a me soprattuto stava a cuore di rassicurare il relatore e togliergli ogni dubbio circa l'estensione di questi beneficî alla categoria delle vittime civili della guerra, estensione già in atto per mezzo di uno specifico decreto legislativo. Pertanto, se noi proroghiamo il decreto legislativo del 5 agosto 1947, n. 844, automaticamente proroghiamo questi beneficî anche per gli invalidi civili della guerra ».

A questo punto interviene il Senatore Bisori, che dice: « Ritengo che l'articolo 1 potrebbe essere, al fine di una maggiore precisione di forma, così formulato: « Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore ed avranno effetto fino al 31 dicembre 1951 ».

Il Sottosegretario Martino accetta la dizione, e il relatore Rizzo Domenico riprende: « Devo dichiarare che le difficoltà sostanziali da me prospettate sono superate dalla esistenza del decreto legislativo n. 135. Restano, però, alcune preoccupazioni di carattere formale. Tutti d'accordo sull'opportunità di estendere i beneficî in discussione ai mutilati ed invalidi civili della guerra ed ai congiunti di costoro; e non dubito che, dal punto di vista formale, possiamo richiamare in vigore le disposizioni del decreto del 1945, prorogato poi al 1947, dando a queste norme validità ed efficacia fino al 31 dicembre 1951. Ma mi sembra che se ci limitassimo a questo, noi non terremmo conto della legge n. 135, e mi pare necessario trovare una formula nella quale sia chiarito che noi richiamiamo in vigore le disposizioni del 1945, ferma restando la maggiore estensione della legge n. 135 ».

Il Sottosegretario Martino, intervenendo, così si esprime: « Sono d'accordo col relatore sulla sostanza di quanto ha detto, ma mi preoccupo della difficoltà di trovare una dizione su cui la Camera dei deputati non trovi nulla, formalmente, da eccepire. Io ritengo che siccome il decreto n. 135 è intitolato: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei beneficî spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra », è chiaro che quando si proroga la

validità del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, è automaticamente prolungata la validità del decreto legislativo 2 marzo 1948, in quanto questa legge parla di applicabilità dei beneficî senza limiti di tempo. Quindi, finché son validi i beneficî per i mutilati di guerra e categorie assimilate, sono anche validi i beneficî per i mutilati civili e categorie assimilate. Pertanto, mi sembra superfluo fare riferimento anche al decreto legislativo n. 135 ».

Il relatore Rizzo interviene nuovamente: « Non dubito che sia nell'intendimento del Governo di interpretare la disposizione di legge nel senso che sostiene il Sottosegretario Martino. Devo fare però presente che la disposizione di legge non vale solo per le pubbliche amministrazioni, ma vale anche per le imprese private; dobbiamo, quindi, preoccuparci di quella che può essere l'interpretazione interessata dei datori di lavoro che non sono la pubblica amministrazione. Per un'esigenza di chiarezza, debbo far rilevare poi che non mi preoccupa il pensiero del rinvio alla Camera. Esso sarà necessario non per questa ragione di forma, ma per una ragione di termini, che dal 31 dicembre 1950 si spostano al 1951, in conformità a quella che era stata la proposta della Camera in sede di ratifica. Ciò che mi rende perplesso è il fatto che noi richiamiamo in vigore delle disposizioni decadute, quelle del 1945 e quelle modificatrici del decreto del 1947, ed intendiamo pure dire che sono applicabili a queste disposizioni che richiamiamo in vigore anche le norme della legge generale, cioè di quella legge n. 135, la quale ha esteso l'applicabilità dei beneficî ad altre categorie. Questo è il pensiero del Governo, condiviso dalla Commissione. Ma, a stare alla lettera del disegno di legge, che cosa si verificherà? Che noi produrremo, posteriormente al 31 marzo 1948, una legge a contenuto limitativo delle categorie previste da quel decreto. Come si farà ad intendere che la disposizione posteriore più restrittiva si dilata alla stregua della disposizione anteriore? Non si potrà intendere questo secondo provvedimento come modifica implicita del precedente? Siccome questo è fuori dell'intendimento di tutti, perché dovranno beneficiare di questo provvedimento tutte le categorie considerate nel decreto del 1948, mi sembrerebbe più opportuno e più prudente richiamare in questa legge anche l'estensione fatta col decreto del 1948 che non può rientrare fra le specifiche modificazioni dell'originario decreto del 1945 appunto per la sua più ampia sfera di applicazione ».

Il Sottosegretario Martino interviene di nuovo: « Ma esso estende ed applica a determinate categorie i beneficî derivanti dalla legge 1945 ».

Il relatore, allora, precisa: « Ma se questo provvedimento non esiste più, non è operante, quando andremo a richiamarlo in vigore mi sembra che non si possa prescindere dal richiamare pure l'estensione portata dal decreto del 1948 ».

Il Sottosegretario Martino risponde: « Se questa è l'unica ragione e la Commissione l'accetta, non ho nulla in contrario; però, ripeto, si tratta di dare la validità a determinate norme, indipendentemente dal fatto che esistano delle norme cogenti diverse che sono tuttora valide e chiare, e che, come avevano valore in passato, seguiteranno ad avere vigore per il presente. Si tratta di due disposizioni di carattere diverso, una delle quali estende ad una categoria i beneficî che il legislatore aveva concesso ad altre categorie, mentre con l'altra si prorogano nel tempo i beneficî ».

Il relatore Rizzo propone la nuova formulazione dell'articolo 1, che viene approvata.

Ora, io intendo ricordarvi che nella nostra precedente seduta io precisai che questo è un provvedimento di carattere permanente e non transitorio: una legge a sé stante, con cui tutte le provvidenze che già esistevano a favore dei mutilati ed invalidi di guerra vengono estese ai mutilati ed invalidi civili. Comunque, dopo le ampie delucidazioni fornite dal Sottosegretario Martino, io penso che non si possa nutrire alcun dubbio sulla formula modificata dal Senato. Io l'ho esaminata anche sotto certi aspetti prospettatimi da alcuni colleghi, in riferimento all'interesse di determinate categorie, ed ho riconosciuto che non v'è da nuocere a nessuno approvando la formula proposta dal Senato.

FERRARESE. Non ho nulla in contrario. Faccio, però, osservare che questa proposta noi l'abbiamo presentata fin dal 15 dicembre 1949, prima, cioè, che scadessero i termini. Le modificazioni del Senato non spostano la questione. Qui si tratta di mantenere impiegati nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private coloro che furono assunti in base alle disposizioni del decreto del 1945. Io aderisco senz'altro alla proposta del Senato.

LUCIFREDI. A complemento di quanto ha fatto osservare l'onorevole Ferrarese, ed a sua maggior lode, faccio rilevare che la data del 15 dicembre 1949, che egli ha ricordata, non è la data di presentazione della proposta, ma la data in cui la Commissione l'ha appro-

vata: il che vuol dire che la sua proposta era anteriore, e pertanto noi della Commissione facemmo bene a parlare di proroga, in quanto, anche all'atto dell'approvazione, i termini non erano ancora scaduti.

NUMEROSO. L'accenno fatto dal Senato al decreto 1948 mi sembra opportuno, perché nella legge 2 marzo 1948, n. 135, mi sembra che non sia contemplato l'obbligo, da parte delle imprese private, di assunzione di quelle categorie che invece sono state poi precisate. Perciò sono favorevole alla formula del Senato.

PRESIDENTE. C'è nulla da eccepire sulla modificazione del titolo?

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi preme far rilevare che la dizione che io avevo proposto al Senato era assai più larga, nella sua apparente imprecisione. Essa consentiva, anzi, la presentazione di una nuova legge, che certamente l'amico e collega Amadeo presenterà, in quanto ricordava che era stata approvata proprio in questa sede una proposta legislativa, presentata dalla signora Cingolani Guidi ed illustrata dall'onorevole Amadeo, a favore dei mutilati ed invalidi per cause di servizio. Ma non fu accettata, perché in quel modo si correva il rischio di aumentare le leggi della Repubblica italiana di almeno una unità. Per quanto riguarda la modifica per la proroga di un anno — cioè dal 1950 al 1951 — essa trova favorevolissimo il Governo, in quanto la primitiva proroga di due anni — dal 1947 al 1949 — fu proprio una iniziativa governativa. Chi parla ricorda che, mentre le categorie interessate si limitavano a chiedere una proroga di appena sei mesi, egli propose di prorogarla di due anni e sei mesi, per la semplice ragione che, trattandosi di assunzioni, esse erano condizionate alle possibilità di ripresa della nazione, mentre le possibilità di ripresa erano condizionate al tempo. Perciò il Governo propone, anche in questa sede, di accettare il disegno di legge così come proposto, anche per quanto riguarda il tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel seguente testo modificato dal Senato:

« Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (1160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

Poiché nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei comuni è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. Con lo stesso decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco, determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo ».

Poiché non vi sono emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Entro il 15 settembre i prefetti formano gli elenchi dei contributi dovuti da ogni comune della provincia, osservando le modalità contenute nel successivo articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, che nel disegno di legge è formulato come segue:

« I comuni che non sono sedi di Corpo o distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

« La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dal comma precedente, a carico dei comuni che non sono sedi di Corpo

o di distaccamento, sarà coperta con contributi degli altri comuni della provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il comune capoluogo e per i comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti ».

A questo articolo, vi è un emendamento sostitutivo integrale, presentato dall'onorevole Turchi. Esso dice:

« I comuni che sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 50 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

« I comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono esonerati da ogni contributo.

« Il contributo delle Compagnie di assicurazione è determinato in misura pari al sei per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi.

« La parte residua della spesa di gestione del servizio è posta a carico dello Stato ed è iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli interni ».

L'onorevole proponente ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

TURCHI. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, nel suo spirito più radicale, che io ebbi ad illustrare in sede di discussione, fu respinto. Poiché la tesi radicale fu respinta e poiché, a mio avviso, sussistono le ragioni che ebbi occasione di illustrare, io insisto, col conforto della tesi sostenuta da un funzionario del Ministero della difesa, apparsa in due articoli pubblicati da una rivista, e che illustrano sufficientemente anche la mia tesi. Mi permetto, perciò, di dar lettura di due di quegli scritti: « Lo Stato ha un ingente patrimonio immobiliare costituito da edifici pubblici, banche, stabilimenti industriali, manifatture di tabacchi, magazzini militari, caserme, case di pena, aeroporti, ferrovie, telefoni, telegrafi, nonché monumenti nazionali, pinacoteche e musei di inestimabile valore artistico. Questo patrimonio deve essere difeso anche dal pericolo del fuoco e, se non esistesse il servizio nazionale antincendi, lo Stato, senza dubbio, dovrebbe crearlo. Indubbiamente il contributo attuale è inadeguato. Ma lo Stato non può oggi ignorare che nella guerra moderna l'offesa aerea costituisce uno dei maggiori pericoli per i combattenti e per le popolazioni, e deve predisporre in tempo i piani di difesa atti a ridurre al minimo i danni ».

E più avanti: « Primo finanziatore del servizio dovrebbe essere lo Stato. Seguirebbero i 622 comuni sedi di distaccamento e di comandi, che ricevono dal servizio benefici diretti, che dovrebbero concorrere nei limiti delle loro modeste possibilità finanziarie, lasciando in pace tutti gli altri 7054 comuni. Le società di assicurazione contro gli incendi dovrebbero essere chiamate a contribuire in misura maggiore al finanziamento del servizio dovendosi ritenere assolutamente insufficiente l'attuale contributo di lire 151.647.615 stabilito con decreto ministeriale 17 febbraio 1950. Fissando a lire cinquanta per abitante l'onere sopportabilissimo a carico dei 611 comuni con 19.152.263 abitanti, previa abolizione degli attuali canoni consolidati e contributi aggiuntivi, il gettito a questo titolo sarebbe di circa un miliardo. Un mezzo miliardo potrebbe essere messo a carico delle sessanta società di Assicurazioni contro gli incendi. Lo Stato dovrebbe provvedere per la differenza della spesa, differenza che per il 1950 si aggira sui quattro miliardi e mezzo ».

Questi concetti, che a mio avviso sono perfettamente giusti, sono stati trasferiti nel mio emendamento sostitutivo dell'articolo 3, e non ho bisogno di fare altre illustrazioni. Come conclusione, dirò questo: il servizio antincendi è un servizio statizzato. Esso provvede alle necessità soprattutto dei grandi centri nei quali hanno sede i bene mobili ed i beni immobili dello Stato, i quali vengono a beneficiare del servizio. Lo Stato, però, organizza il servizio come crede, lo gestisce come crede e poi dice ai comuni: pagate! Ora, c'è, quindi, una doppia ragione che rende inaccettabile questa situazione. La prima ragione è che nell'attuale ordinamento dello Stato italiano è inammissibile che enti pubblici locali siano chiamati a pagare le spese di un servizio nel quale non hanno ingerenza. La seconda ragione è che, mentre il servizio provvede specialmente alla difesa dei beni mobili ed immobili dello Stato, lo Stato non provvede minimamente al mantenimento del servizio.

Per queste ragioni e per quelle che ebbi occasione di illustrare in sede di discussione generale, vi sottopongo il mio emendamento e vi prego di approvarlo.

LUCIFREDI. La proposta dell'onorevole Turchi parte da considerazioni che sono in-

dubbiamente meritevoli di attenzione. Ma bisogna porre il problema su di un piano più generale ed assai più vasto di quello che non sia la portata di questa legge che stiamo discutendo. Infatti ,la stessa relazione governativa a questo progetto di legge parla del carattere contingente di questo provvedimento, che si propone per riparare ad alcune gravi disparità in atto esistenti, in attesa della definitiva sistemazione dei servizi antincendi.

È, questo del servizio antincendi, un grosso problema che dovrà essere esaminato a fondo, soprattutto per vedere se convenga che esso continui ad essere mantenuto e gestito come oggi, cioè in maniera uniforme dallo Stato, attraverso Corpi provinciali, o se, invece, non sia il caso di studiare una nuova forma di organizzazione in settori regionali e tornare al sistema dei vigili del fuoco comunali. Ma questo problema qui non possiamo porcelo: oggi dobbiamo discutere di un disegno di legge relativo ad un onere finanziario, mentre tutto il problema riguarda l'organizzazione, i mezzi, la sistemazione dei servizi: problemi tutti complicatissimi, per la cui discussione non è questa la sede.

Quindi, in questa sede, in cui dobbiamo discutere della gestione finanziaria, la proposta dell'onorevole Turchi mi sembra inaccettabile, perché essa avrebbe un solo risultato: quello di far naufragare questo disegno di legge, lasciando le cose come sono. Le considerazioni dell'onorevole Turchi sono giuste, ma io penso che lo Stato oggi non potrebbe tirar fuori quattro miliardi e mezzo per la gestione del servizio antincendi, mentre invece il disegno di legge che stiamo discutendo provvede a distribuire equamente l'onere fra i comuni.

Per le ragioni esposte, e pur non esprimendo parere contrario ai concetti contenuti nell'emendamento — che potrà esser preso in considerazione in altra sede — mi dichiaro contrario all'emendamento Turchi.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Faccio mie le osservazioni dell'onorevole Lucifredi. Le proposte dell'onorevole Turchi sono da inserirsi nel quadro di una riorganizzazione generale dei servizi antincendi. Sulla sperequazione attuale, noi siamo tutti d'accordo; ma in questa sede noi non possiamo che cercare di diminuirla.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso fare a meno di aderire alle giuste osservazioni dell'onorevole Lucifredi e de' relatore. Se in via teorica io penso che si può prospettare la soluzione dell'onorevole Turchi, bisogna anche pensare che, allo stato attuale delle cose, è praticamente impossibile trovare quei quattro miliardi necessari. D'altra parte, bisogna anche considerare che lo Stato dà egualmente il suo contributo per questo servizio, anche se in misura modesta. Auguriamoci, piuttosto, che le condizioni dello Stato possano, in fase successiva, permetterci di creare un'organizzazione diversa da quella attuale. È ben vero che lo Stato si era assunto l'onere di questo servizio: ma ciò ha fatto in periodo di guerra, e soltanto per ragioni contingenti: mai ha rinunciato a mettere le spese a carico dei comuni, così come, del resto, è stato originariamente. Per ora, il nostro compito è quello di ripartire equamente l'onere, facendo una giusta discriminazione dei varî comuni, diminuendo la spesa a quelli che meno se ne possono servire.

TURCHI. Una breve aggiunta. L'emendamento non affronta altro problema che quello della spesa. E non mi pare che abbia rilevanza l'obbiezione che lo Stato, oggi, non potrebbe pagare i quattro miliardi e mezzo...

LUCIFREDI. Se andiamo avanti con la finanza allegra, sì.

TURCHI. Nel corso dell'anno, infatti, noi variamo una serie di leggi per far fronte a delle spese non certo previste in sede di bilancio, ma che non possono essere differite, perché indilazionabili. Ora, io ritengo che, nell'attuale situazione di bilancio degli enti locali, inasprire ancora questa spesa, sia pur limitatamente ai grandi comuni, significhi varare un provvedimento estremamente ingiusto. Del resto, voi ritenete che sia anche impossibile aumentare l'onere a carico delle compagnie di assicurazione?

RUSSO CARLO. Io propongo che la parte dell'emendamento dell'onorevole Turchi riferentesi alle compagnie di assicurazione sia inserita nel disegno di legge come articolo 2-*bis*, che potrebbe essere così formulato:

« Il contributo a carico delle compagnie di assicurazione è determinato in misura pari al 6 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo, testé letto dell'onorevole Russo Carlo, che lo propone facendo propria la disposizione di cui al terzo comma dell'emendamento Turchi, e che dovrebbe formare l'articolo 3 del disegno di legge. Esso è così formulato: « Il contributo a carico delle compagnie di assicurazione è determinato in mi-

sura pari al sei per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi ».

(*È approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Turchi, testé letto, escluso il terzo comma già approvato come articolo a sé stante.

(*Non è approvato*).

Vi è ancora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi. Ha facoltà di illustrarlo.

LUCIFREDI. L'emendamento aggiuntivo, che presento insieme con i colleghi Russo Carlo e Paolo Rossi, in seguito ad alcune osservazioni mossemi in sede privata da parte del Governo, è stato da me redatto nel seguente nuovo testo, che tiene conto di quelle osservazioni:

« Il contributo di cui all'articolo 2 è ridotto a lire venti per abitante nei confronti dei comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di quindici chilometri dalla più vicina sede di Corpo o di distaccamento. Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1°) i comuni non allacciati con strada rotabile;

2°) i comuni montani.

« Agli effetti della presente legge, si considerano comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto e il più basso del territorio comunale.

« Nei comuni per i quali la condizione di cui al numero 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ».

Questo nuovo testo verrebbe, di conseguenza, a fare una ulteriore discriminazione, nel senso di esentare quei comuni i quali si trovano nella impossibilità materiale di usufruire del servizio sia per il fatto di non avere strada rotabile, sia per il fatto di essere in zona montana e, quindi, non accessibili normalmente ai mezzi del servizio antincendi. Viceversa, ridurrebbe adeguatamente il contributo per quei comuni che se ne possono servire solo limitatamente, per mancanza di collegamento telefonico.

QUINTIERI. Aderisco in pieno alla proposta Lucifredi. Nella mia Calabria vi sono moltissimi comuni che hanno delle frazioni inaccessibili, perché prive perfino di mulattiere, i quali dovrebbero pagare per un servizio del quale non sono in condizioni di poter usufruire.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Accetto l'emendamento Lucifredi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già dichiarato all'onorevole Lucifredi che, in linea di massima, concordo. Però, mi sembra eccessivo l'ultimo comma, perché dei comuni dovrebbero pagare ciò che altri comuni non pagano.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la collocazione ritengo che l'emendamento aggiuntivo Lucifredi anziché costituire un articolo a sé stante, possa essere più opportunamente inserito, con lievi adattamenti, dopo il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, che diverrà articolo 4.

LUCIFREDI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione, per divisione, dell'articolo 3 del disegno di legge.

Il primo comma, sul quale non vi sono emendamenti, è così formulato:

« I comuni che non sono sedi di Corpo o distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo Lucifredi, il cui testo, adattato a questa collocazione, risulta del seguente tenore:

« Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante nei confronti dei comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di corpo o distaccamento.

« Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1°) i comuni non allacciati con strada rotabile;

2°) i comuni montani.

« Agli effetti della presente legge si considerano comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale.

« Nei comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

RUSSO CARLO. Propongo di approvare come articolo a sé stante il secondo comma dell'originario articolo 3 del disegno di legge, con le seguenti modifiche, conseguenti agli emendamenti finora approvati: sostituire, al secondo rigo, le parole « dal comma » con quelle « dall'articolo », e aggiungere, dopo le parole « sedi di Corpo o di distaccamento », quelle « ed il contributo a carico delle compagnie di assicurazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, divenuto articolo 5, che, con tali modifiche, risulta così formulato:

« La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle compagnie di assicurazione, sarà coperta con contributi degli altri comuni della provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il comune capoluogo e per i comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'originario articolo 4 del disegno di legge, divenuto articolo 6:

« Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa a carico dei comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'originario articolo 5, divenuto articolo 7:

« A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

« Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta e del disegno di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PIASENTI e FERRARESE: Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ((868-B):

Votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi (1160):

Votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Almirante, Amadeo, Arcangeli, Audisio, Carignani, Carpano Maglioli, Corbi, De Michele, Donatini, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Negrari, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Vigorelli, Viviani Luciana, Zaccagnini, Turchi.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI